

## **TI\_GERICHTE 30.2002.20 vom 23. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.20)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.20 du 23 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.20 del 23 agosto 2002

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 settembre 2002 presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ ,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni del 23 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del

#### **E. 23**

settembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è sotto questo profilo ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che ci si potrebbe invero chiedere se l'allegato ricorsoale ■ il quale si limita a far riferimento a una lettera di osservazioni del 27 maggio 2002 alla polizia comunale ■ adempia i requisiti di motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;

che il quesito può nondimeno rimanere indeciso, il gravame dovendo essere respinto ■ comunque sia ■ per le ragioni esposte in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.■;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato per non avere osservato ■ il 30 aprile 2002, alle ore 7.21 ■ un segnale luminoso situato in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione emanato il 30 luglio 2002 dalla polizia comunale);

che il ricorrente adduce per converso di essere "passato durante la commutazione del segnale luminoso da verde a arancio" e di non avere potuto arrestarsi "visto che lo spazio di frenatura non era sufficiente" (lettera del 27 maggio 2002 alla polizia comunale, cui il ricorso fa riferimento);

che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che, tuttavia, dal fascicolo processuale non emergono ■ né l'insorgente evoca ■ indizi suscettibili di inficiare gli accertamenti esperiti dalla polizia comunale o, se non altro, atti a sostanziare o a rendere quanto meno verosimile la versione fornita dall'interessato;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, se l'insorgente fosse effettivamente transitato "durante la commutazione del segnale luminoso da verde a arancio" (osservazioni del

#### **E. 27**

maggio 2002, prima frase), egli non avrebbe poi potuto ragionevolmente prevalersi di uno "spazio di frenatura non [ ] sufficiente per fermarsi entro i limiti" (osservazioni citate, seconda frase), dato che un siffatto spazio di arresto non sarebbe in tal caso neppure esistito;

che in simili circostanze nulla induce a discostarsi dalle constatazioni della polizia comunale, di modo che questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia violato le predette disposizioni legali;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 250.■, conformemente a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, per non avere osservato un segnale luminoso;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.■ e le spese di fr. 50.■ sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di \_\_\_\_\_. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

■ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.